

13.

19 aprile 2007, Madrid.

**Accordo Generale di Sicurezza tra la Repubblica Italiana
e il Regno di Spagna sulla protezione delle informazioni classificate
scambiate fra i due Paesi**

(Entrata in vigore il 17 dicembre 2007)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PREAMBOLO

La Repubblica Italiana e il Regno di Spagna, denominati anche le Parti ai fini del presente Accordo hanno, nell'interesse della sicurezza nazionale, stabilito le seguenti disposizioni fissate nel presente Accordo Generale di Sicurezza (AGS), desiderando assicurare la protezione delle Informazioni Classificate scambiate tra i due Paesi, tramite canali approvati.

Tale Accordo Generale di Sicurezza comprende le disposizioni di sicurezza dell'Accordo Quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale Tedesca, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente le misure per facilitare la ristrutturazione e le operazioni dell'Industria Europea per la Difesa, firmato a Farnborough il 27 luglio 2000, d'ora in poi denominato "Accordo Quadro".

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli impegni di ciascuna Parte derivanti dal presente Accordo Generale di Sicurezza dovranno essere sostenuti secondo le rispettive leggi e regolamenti nazionali.
2. Il presente Accordo non regola lo scambio di Informazioni Classificate di livello SEGRETISSIMO/SECRETO. Ove necessari, tale scambio sarà trattato dalle Parti sulla base di una valutazione "caso per caso".

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Si definiscono i seguenti termini nell'interesse della chiarezza:

1. "Informazione Classificata" indica ogni informazione (vale a dire la conoscenza che può essere comunicata in qualsiasi forma) o determinato Materiale che richieda protezione contro la diffusione non autorizzata e che sia stato così definito mediante l'attribuzione di una classifica di segretezza.
2. "Contratto Classificato" indica un Contratto che contiene o riguarda Informazioni Classificate.
3. "Destinatario" indica il Contraente, la Ditta o altra organizzazione che riceve il Materiale dal Mittente sia per ulteriore assemblaggio, uso, elaborazione o altri scopi. Non comprende i corrieri o gli agenti.

4. **“Mittente”** indica la persona o l’organizzazione responsabile per la fornitura del Materiale al Destinatario.
5. **“Contratto”** indica un Accordo tra due o più Parti che genera e definisce obblighi e diritti che hanno valore tra le Parti.
6. **“Contraente”** indica una persona o ente legale che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti.
7. **“Documento”** indica ogni lettera, nota, minuta, rapporto, memorandum, segnale, messaggio, sketch, foto, film, mappa, carta, piano, notes, stampa, carta copiativa, nastro per macchina da scrivere, dischetto etc. o altra forma di informazione registrata (ad es. nastro registratore, nastro magnetico, nastro perforato, etc.).
8. **“Infrastruttura”** indica ogni installazione, impianto, fabbrica, laboratorio, ufficio, università o altro edificio educativo o sede commerciale (incluso ogni deposito associato, area di rimessaggio, ausili e componenti che, per funzione e ubicazione, formano una entità operativa), o qualsiasi altra installazione o dipartimento governativo.
9. **“Materiale”** include ogni elemento di macchinario, equipaggiamento o arma sia manufatto che in fase di fabbricazione o documento.
10. **“Autorità Nazionale per la Sicurezza” (ANS) / Autorità per la Sicurezza Designata” (ADS)”** Indica l’autorità, reparto governativo o organismo designato da ciascuna delle Parti come responsabile per la coordinazione e realizzazione di una politica di sicurezza nazionale.
11. **“Parte Originatrice”** indica la Parte che origina l’Informazione Classificata come prescritto dalla ANS/ADS.
12. **“Parte Ricevente”** indica la Parte a cui l’Informazione Classificata è trasmessa come prescritto dalla ANS/ADS.
13. **“Funzionario alla Sicurezza”** indica una persona designata dalla ANS/ADS per applicare i requisiti di sicurezza in una installazione governativa od in strutture del Contraente.
14. **“Parte Terza”** indica uno Stato od una organizzazione internazionale o nazionale che non sia parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3
CLASSIFICHE DI SICUREZZA

1. Le classifiche di sicurezza ed i loro equivalenti nei due Paesi sono:

NELLA REPUBBLICA ITALIANA
SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

NEL REGNO DI SPAGNA
SECRETO
RESERVADO
CONFIDENCIAL
DIFUSION LIMITADA

2. Le informazioni che richiedano una distribuzione limitata ed un controllo per l'accesso possono essere scambiate. Tuttavia, in tali casi, le Parti determineranno reciprocamente le misure di sicurezza che devono essere applicate.

ARTICOLO 4
AUTORITA' PER LA SICUREZZA COMPETENTI

1. Le Autorità di Governo responsabili di assicurare l'applicazione del presente Accordo, in ciascun Paese sono:

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
CESIS III Rep - UCSI
Via di S. Susanna, 15
00187 Roma - ITALIA

PER IL REGNO DI SPAGNA

Secretario de Estrado, Director del Centro Nacional de Inteligencia
Oficina Nacional de Seguridad
Avda Padre Huidobro s/n
28023 Madrid - ESPAÑA

2. Le sopraindicate Autorità dovranno informarsi reciprocamente relativamente ad ogni ente subordinato responsabile per specifiche aree che ricadono sotto le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 5
RESTRIZIONI ALL'USO ED ALLA DIVULGAZIONE

1. Le Parti non rilasceranno, né divulgheranno o permetteranno il rilascio o la divulgazione di Informazioni classificate relative ad un programma ad una Parte Terza che non partecipi al programma, senza la preventiva autorizzazione della Parte Originatrice.
2. La Parte Ricevente non dovrà, senza la preventiva autorizzazione, dare pubblica diffusione o usare o permettere la divulgazione o l'uso di qualsiasi Informazione Classificata eccetto che per gli scopi e nei limiti stabiliti da o per conto della Parte Originatrice.
3. Nulla di quanto al presente Accordo potrà essere considerato come autorizzazione per il rilascio, l'uso, lo scambio o la diffusione di Informazioni nelle quali esistano diritti di proprietà intellettuali, fino a che una specifica autorizzazione scritta da parte del proprietario di tali diritti sia stata preventivamente ottenuta.

ARTICOLO 6
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. La Parte Originatrice:
 - a. Assicurerà che la Parte Ricevente sia informata della classifica delle Informazioni e di ogni altra condizione sul rilascio o limitazione sul loro uso.
 - b. Assicurerà che i documenti siano contrassegnati in tal senso.
 - c. Assicurerà che la Parte Ricevente sia informata di qualsiasi cambiamento successivo nella classifica.
2. La Parte Ricevente:
 - a. Nell'osservanza delle proprie leggi e regolamenti nazionali, garantirà una protezione alle Informazioni Classificate, ricevute dall'altra Parte, di misura pari a quella garantita alle proprie Informazioni Classificate di equivalente livello di classifica.
 - b. Assicurerà che le classifiche non siano alterate salvo autorizzazione scritta da parte o per conto della Parte Originatrice.
3. Allo scopo di poter acquisire e mantenere standard di sicurezza equivalenti, ciascuna ANS/ASD fornirà all'altra Parte, su richiesta, Informazioni riguardanti i propri standard di sicurezza, procedure e prassi per la protezione delle Informazioni Classificate e faciliterà, a tale scopo, visite da parte delle competenti Autorità di Sicurezza.

ARTICOLO 7
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. L'accesso alle Informazioni Classificate sarà limitato a coloro che hanno "necessità di conoscere" ed a coloro che siano stati preventivamente abilitati da ciascuna ANS/ASD delle Parti, in conformità con le proprie norme nazionali, ad un livello adeguato alla classifica delle Informazioni cui si deve avere accesso.
2. L'accesso a Informazioni Classificate a livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO da parte di persone in possesso della sola nazionalità delle Parti può essere garantito senza la previa autorizzazione della Parte Originatrice. Tale disposizione si applicherà anche ai cittadini delle Parti dell'"Accordo Quadro".
3. L'accesso a Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO da parte di persone in possesso di doppia nazionalità di una delle Parti e di una Parte dell'"Accordo Quadro" o di altro Paese dell'Unione Europea, può essere garantito senza preventiva autorizzazione della Parte Originatrice. Qualsiasi altro accesso non previsto dai presenti paragrafi seguirà la procedura descritta nel paragrafo 7.4 successivo.
4. L'accesso a Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO da parte di persona senza la nazionalità di cui ai para 7.2 - 7.3 precedenti sarà sottoposto alla preventiva consultazione della Parte Originatrice. Il processo di consultazione concernente tali persone sarà come descritto nei sub-paragrafi a - d seguenti:
 - a) Il procedimento sarà iniziato prima dell'avvio o, a seconda dei casi, nel corso di un progetto/programma o contratto.
 - b) Le Informazioni saranno limitate alla nazionalità delle persone interessate.
 - c) La Parte che riceve tale comunicazione valuterà se l'accesso alle Informazioni Classificate sia possibile o meno.
 - d) A tali consultazioni sarà data urgente priorità al fine di raggiungere un consenso. Ove ciò non sia possibile, si accetterà la decisione della Parte Originatrice.
5. Per particolari motivi di sicurezza, ove la Parte Originatrice richieda che l'accesso a Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO sia limitato solamente a chi ha la nazionalità delle Parti, tali informazioni saranno contrassegnate con la propria classifica di segretezza e da un marchio addizionale "ITALY/SPAIN eyes only" (ad uso esclusivo di Italia/Spagna).

ARTICOLO 8
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO saranno trasmesse tra i due paesi in accordo con i regolamenti di sicurezza nazionali della Parte Originatrice. Il mezzo di trasmissione normale sarà attraverso i canali ufficiali governativi a mezzo di valigia diplomatica, ma altri mezzi di trasmissione potranno essere stabiliti in caso di urgenza, se approvati da entrambe le Autorità per la Sicurezza delle Parti.
2. In caso di urgenza, cioè solo quando l'uso di canali diplomatici da Governo a Governo non soddisfi le necessità, le Informazioni ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL possono essere trasmesse a mezzo società di corrieri privati, a condizione che sussistano i seguenti criteri:
 - a. La società di corrieri sia situata entro il territorio delle Parti e disponga di un programma protettivo di sicurezza per la movimentazione di valori supportato da un servizio di consegna contro firma del destinatario, nonché una attestazione di responsabilità continua per la custodia tramite la presentazione delle firme o dei contrassegni, o un sistema elettronico di ricerca/ritrovamento.
 - b. La società di corrieri deve ottenere e fornire al mittente prova della avvenuta consegna contro firma del destinatario e presentazione dei contrassegni, o deve ottenere ricevute recanti il numero di spedizione dei colli.
 - c. La società di corrieri deve garantire che la consegna sia effettuata al consegnatario entro un preciso orario e data, entro un periodo di 24 ore.
 - d. La società di corrieri può delegare un incaricato o un subappaltatore. Tuttavia, la responsabilità per l'adempimento dei suddetti requisiti ricade sulla società di corrieri.
3. Le Informazioni Classificate ai livelli RISERVATO/DIFUSION LIMITADA, saranno trasmesse nell'osservanza delle norme nazionali di sicurezza della Parte Originatrice, con il presupposto che esse siano meno restrittive di quelle di cui ai para 8.1. e 8.2. suddetti.
4. Le Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO non devono essere trasmesse elettronicamente sotto forma di testo in chiaro. Si useranno sistemi crittografici approvati dalle competenti Autorità per la Sicurezza delle Parti per la trasmissione di Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO indipendentemente dal metodo di trasmissione. Le Informazioni Classificate ai livelli RISERVATO/DIFUSIONLIMITADA saranno trasmesse o vi si accederà elettronicamente (per esempio a mezzo di computer collegati punto a punto) o attraverso una rete pubblica quale Internet, usando dispositivi governativi o commerciali di codifica reciprocamente accettati dalle Competenti Autorità per la Sicurezza.

5. Dove Informazioni Classificate di grosse dimensioni debbano essere trasmesse, i mezzi di trasporto, le tratte e la scorta (se ci fosse) dovranno essere determinati concordemente dalle Competenti Autorità delle Parti caso per caso.

ARTICOLO 9 VISITE

1. Ciascuna parte, sulla base di un reciproco interesse, consentirà visite che comportino l'accesso a Informazioni Classificate, alle proprie infrastrutture governative, agenzie, laboratori e società industriali contraenti, da parte di rappresentanti civili o militari dell'altra Parte Contraente o da parte dei dipendenti di loro contraenti, a condizione che il visitatore abbia una adeguata Abilitazione di Sicurezza e abbia la "necessità di conoscere".
2. Tutto il personale che si reca in visita dovrà attenersi ai regolamenti di sicurezza della Parte ospite. ~~Ogni Informazione Classificata rilasciata o resa disponibile ai visitatori sarà trattata come se fosse stata fornita alla Parte che invia il personale in visita, e sarà protetta di conseguenza.~~
3. Per visite nel contesto di Informazioni Classificate a infrastrutture governative di una delle Parti od a Ditte di un contraente dove si richiede l'accesso a Informazioni Classificate ai livelli **RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL** e **SEGRETO/RESERVADO** si applicherà la seguente procedura:
 - a. Subordinatamente alle seguenti direttive, tali visite saranno concordate direttamente tra la ditta richiedente e la ditta da visitare.
 - b. Per queste visite dovranno essere anche attuati i seguenti prerequisiti:
 - 1) La visita deve avere uno scopo ufficiale.
 - 2) Ogni ditta contraente da visitare sarà in possesso di adeguata Abilitazione di Sicurezza Societaria.
 - 3) Prima dell'arrivo il responsabile alla Sicurezza della struttura che invia il personale in visita deve fornire conferma della Abilitazione di Sicurezza Personale del visitatore direttamente alla struttura ricevente. A conferma della propria identità, il visitatore deve essere in possesso di carta d'identità o passaporto da presentare alle autorità preposte alla sicurezza della struttura da visitare.
4. E' responsabilità dell'Ufficiale alla Sicurezza che:
 - a. La struttura d'invio assicuri con la relativa competente Autorità per la Sicurezza che ogni Società/Ditta da visitare sia in possesso di adeguata Abilitazione di Sicurezza Societaria.

- b. Ambedue, la società ricevente e quella che invia il personale, concordino sulla sussistenza della necessità della visita.
5. L'Ufficiale alla sicurezza di una società/ditta da visitare o, ove del caso, di una infrastruttura governativa deve assicurare che si tengano registrazioni di tutti i visitatori, dei loro nomi, delle organizzazioni che rappresentano, della data di scadenza delle Abilitazioni di Sicurezza Personale, della data della visita e del nome della persona visitata. Tali registrazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.
6. La Competente Autorità per la Sicurezza del Partecipante Ricevente, ha il diritto di richiedere una preventiva notifica da parte delle proprie industrie che devono essere visitate, per visite della durata di più di 21 giorni. Tale Competente Autorità per la Sicurezza può quindi rilasciare l'approvazione, ma se dovesse insorgere un problema di sicurezza, si consulterà con la competente Autorità per la Sicurezza del visitatore.
7. Anche le visite relative ad Informazioni Classificate ai livelli RISERVATO/DIFUSION LIMITADA dovranno essere stabilite direttamente tra la ditta che invia e la ditta che riceve i visitatori.

ARTICOLO 10 CONTRATTI

1. Quando si propone di eseguire, o si autorizza un Contraente a eseguire un Contratto nel suo paese che includa Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL o superiore con un Contraente in un altro paese, la Parte Originatrice dovrà ottenere preventiva assicurazione dalla Competente Autorità per la Sicurezza dell'altro paese, che il Contraente proposto sia in possesso di Abilitazione di Sicurezza Personale di livello adeguato e sia pure munito di misure di sicurezza adeguate a fornire idonea protezione alle Informazioni Classificate.
2. L'Autorità Nazionale per la Sicurezza assicurerà che i Contraenti che ricevano i Contratti stipulati secondo la richiesta di informazioni pre-contratto contengano una clausola di sicurezza comprendente le seguenti direttive e disposizioni:
- la definizione del termine "Informazione Classificata" e gli equivalenti livelli di classifica di sicurezza delle due Parti nell'osservanza delle disposizioni del presente Accordo.
 - I nomi delle Autorità di Governo di ciascuno dei due Paesi con facoltà di autorizzare il rilascio e coordinare la tutela delle Informazioni Classificate correlate al Contratto.
 - I canali da utilizzare per il trasferimento delle Informazioni Classificate tra le Autorità di Governo e/o i Contraenti interessati.

- d. Le procedure ed i meccanismi per comunicare i cambiamenti che possano insorgere per quanto riguarda le Informazioni Classificate, sia a causa di cambiamenti nelle loro classifica di segretezza , sia per il fatto che la protezione delle stesse non sia ulteriormente necessaria.
 - e. Le procedure per l'approvazione di visite o dell'accesso di personale di un Paese alle società dell'altro Paese che sono interessate al Contratto.
 - f. L'obbligo in base al quale il Contraente rilascerà le Informazioni Classificate solo a persona che sia stata preventivamente autorizzata all'accesso, che abbia necessità di conoscere e che sia impiegata o sia stata assunta per eseguire il Contratto.
 - g. L'obbligo in base al quale il Contraente non divulgherà le Informazioni Classificate o permetterà che esse siano accessibili se non a persone abilitate per tale accesso.
 - h. L'obbligo in base al quale il Contraente notificherà immediatamente alla propria Autorità per la Sicurezza qualsiasi effettiva o sospetta perdita, infrazione o compromissione delle Informazioni Classificate di tale Contratto.
3. La Competente Autorità per la Sicurezza della Parte Originatrice darà due copie delle parti rilevanti del Contratto Classificato alla competente Autorità di Sicurezza della Parte Ricevente, per consentire un adeguato monitoraggio di sicurezza.
 4. Ogni contratto conterrà una guida sui requisiti per la sicurezza e sulla classifica di ogni elemento/aspetto del Contratto. In Italia questa guida sarà contenuta nella Lettera sugli Aspetti di Sicurezza (LAS). Cambiamenti nei requisiti o sugli aspetti/elementi saranno notificati se o quando necessario e la Parte Originatrice informerà la Parte Ricevente quando tutte od alcuna delle Informazioni sia stata declassificata.

ARTICOLO 11

RECIPROCI ACCORDI PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Ciascuna Autorità Nazionale per la Sicurezza notificherà lo status di sicurezza del sito di una società che ha sede nel suo Paese, quando richiesto dall'altra Parte. Ciascuna Autorità Nazionale per la Sicurezza notificherà altresì lo status della Abilitazione di Sicurezza Personale quando richiesto in tal senso. Queste notifiche saranno rispettivamente note come Abilitazione di Sicurezza Societaria (FSC) e Abilitazione di Sicurezza Personale (PSC).
2. Quando richiesto, l'Autorità Nazionale per la Sicurezza stabilirà lo status delle Abilitazioni di Sicurezza di una società/persona, che sia soggetta ad indagine ed inoltrerà l'Abilitazione di Sicurezza se la società/persona, sono già certificate. Se la società/persona non possiede una Abilitazione di Sicurezza, o se la Abilitazione ha

- un livello inferiore a quello richiesto, si invierà la notifica che la Abilitazione di Sicurezza non può essere inviata subito, ma che è stata avviata ogni azione per processare detta richiesta. Successivamente a una indagine soddisfacente, sarà fornita una Abilitazione di Sicurezza.
3. Una società di un Paese in cui risulti iscritta, che sia ritenuta dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza essere di proprietà o sotto il controllo o l'influenza di un Paese Terzo, i cui fini non siano compatibili con quelli della Parte ospite, non può essere titolare di una Abilitazione di Sicurezza e ciò sarà notificato alla Autorità Nazionale per la Sicurezza che abbia richiesto tale Abilitazione.
 4. Se una Autorità Nazionale per la Sicurezza viene in possesso di Informazioni addizionali su un individuo cui sia stata rilasciata una Abilitazione di Sicurezza Personale, notificherà all'altra la natura di tale informazione e l'azione che intende intraprendere o che è stata intrapresa. Ogni Autorità Nazionale per la Sicurezza può richiedere la revisione di ogni Abilitazione di Sicurezza Personale che sia stata fornita precedentemente dall'altra Autorità Nazionale per la Sicurezza, ammesso che detta richiesta sia sostenuta da una motivazione. All'Autorità Nazionale per la Sicurezza richiedente sarà notificato il risultato della revisione ed ogni altra azione successiva.
 5. Se viene acquisita informazione che faccia emergere dubbi sulla opportunità per la Società abilitata di continuare ad avere accesso ad Informazioni Classificate nell'altro Paese, la natura di tale informazione sarà immediatamente resa nota all'Autorità per la Sicurezza per permettere di condurre una indagine sul fatto.
 6. Se una delle Autorità Nazionali per la Sicurezza sospende o intraprende azioni per revocare una Abilitazione di Sicurezza Personale, o sospende o intraprende azioni per ~~revocare l'accesso concesso a un cittadino dell'altro paese basato su una Abilitazione~~ di Sicurezza Personale, l'altra Parte sarà informata del fatto e le saranno rese note le ragioni che giustificano tale azione.
 7. Se richiesta dall'altra Parte, ciascuna Autorità Nazionale per la Sicurezza coopererà nella revisione e nelle investigazioni concernenti le Abilitazioni di Sicurezza.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI COMSEC

1. Le Parti del presente Accordo concordano ad estendere le proprie applicazioni ai materiali ed, al pari, alle Informazioni COMSEC/TEMPEST. A tale fine, le Parti assicureranno che tutti i materiali/informazioni COMSEC scambiati saranno conservati, trattati e protetti in accordo con le loro rispettive norme e regolamenti provvedendo che essi assicurino requisiti minimi di sicurezza e misure di eguale livello e non meno stringenti di quelle imposte dai regolamenti NATO.
2. In tale contesto, ambedue le Parti accettano di riconoscere qualsiasi atto formale di approvazione, con riferimento ad apparecchiature macchine COMSEC/TEMPEST,

rilasciato dalla Competente Autorità Nazionale sulle Comunicazioni, (l'Autorità Nazionale per la Sicurezza nella Repubblica Italiana ed il Direttore del Centro Nazionale di Cifratura per il Regno di Spagna).

3. Periodicamente, le due Parti si scambieranno la lista delle apparecchiature e macchinari COMSEC/TEMPEST approvata, per aggiornare le rispettive banche dati.

ARTICOLO 13 **PERDITA O COMPROMISSIONE**

1. Nel caso di una violazione di sicurezza che comporti la perdita di Informazioni classificate o il sospetto che tale informazione classificata sia stata compromessa, l'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte Ricevente informerà subito l'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte Originatrice.
2. Una immediata indagine sarà condotta dalla Parte Ricevente (con l'ausilio della Parte Originatrice, se richiesto) nell'osservanza delle norme in vigore in quel paese sulla protezione delle Informazioni Classificate. La Parte Ricevente informerà, il più presto possibile, la Parte Originatrice sulle circostanze, sull'esito delle indagini, sulle misure adottate e sulle azioni di rimedio intraprese.

ARTICOLO 14 **COSTI**

1. L'applicazione del presente Accordo non comporterà di norma alcun costo.
2. In caso di costi eventuali, nell'applicazione del presente Accordo, questi saranno sostenuti dalla Parte che fornisce i servizi.

ARTICOLO 15 **CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazione tra le Parti o per mezzo di un metodo di composizione reciprocamente accettato.

ARTICOLO 16 **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Accordo sostituisce ed abroga l'Accordo di Sicurezza tra i due Paesi relativo alla protezione delle Informazioni Classificate, firmato a Roma il 2 Dicembre 1983 e il Protocollo Appendice all'Accordo di Sicurezza, firmato a Roma in data 16 Giugno 1986.


2. Il presente Accordo ha una durata indeterminata. L'Accordo e' soggetto all'approvazione in conformita' con le procedure legali interne degli Stati di ciascuna delle Parti ed entrera' in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica per mezzo della quale le Parti si informeranno rispettivamente, in forma scritta attraverso canali diplomatici, che le procedure legali interne per l'entrata in vigore del presente Accordo siano state completate.
3. Ciascuna Parte ha il diritto di porre termine al presente Accordo per iscritto in qualsiasi momento. In tal caso, la validita' dell'Accordo cesserà dopo sei mesi successivi al giorno in cui la notifica di cessazione sia stata notificata all'altra Parte.
4. Nonostante la cessazione del presente Accordo, tutte le Informazioni Classificate fornite nell'ambito del presente Accordo continueranno ad essere protette in base alle disposizioni ivi contenute.
5. Ciascuna Parte notificherà prontamente all'altra Parte qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbe incidere sulla protezione delle Informazioni Classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di eventuali cambiamenti al presente Accordo. Nello stesso tempo, le Informazioni Classificate continueranno ad essere protette, come previsto, a meno che sia stato altrimenti stabilito per iscritto dalla Parte che le ha rilasciate.
6. Questo Accordo può essere emendato ed integrato sulla base di un mutuo consenso di entrambe le Parti. Tali emendamenti e integrazioni dovranno essere proposti per iscritto ed entreranno in vigore in accordo con il paragrafo 2 del presente Articolo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Madrid il 19 aprile 2007 in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


Per la Repubblica Italiana

Gen. C.A. Giuseppe CUCCHI
Autorità Nazionale
per la Sicurezza



Per il Regno di Spagna

Alberto SAIZ CORTÈS
Secretario de Estado
Director del Centro Nacional de Inteligencia



08A02564

AUGUSTA IANNINI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore